

SETTORE
SERVIZI SOCIALI, SANITARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGIORNI CLIMATICI E CURE TERMALI IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO

OGGETTO.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. del 18.04.1979 *"Trasferimento delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL"*, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 23.06.1979, le funzioni svolte dall'INAIL concernenti i Grandi Invalidi del Lavoro di cui al capo IX del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, relative all'assistenza materiale e morale, comprensiva dei soggiorni per cure termali e climatiche, sono attribuite ai Comuni.

A tal fine la circolare n. III-1-a del 26.10.1979 dell'Ispettorato Regionale dell'INAIL ha ulteriormente specificato che *"la qualifica di Grande Invalido spetta all'infortunato sul lavoro che abbia residuo una inabilità e quindi una invalidità permanente minima dell'80%, questi diventa Super Invalido allorquando, raggiunta una invalidità del 100%, abbisogni di Assistenza Personale Continuativa (APC)"*.

In conformità alle succitate prescrizioni normative, il Piano Sociale dell'Ambito Distrettuale di Barletta, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 10/02/2005, successivamente integrato con Delibere Giuntali n. 13/2006, n. 89/2008 e n. 152/2008 ha previsto, tra le altre, la cosiddetta *"Area del sostegno per persone con disabilità"*.

Pertanto, al fine di attenuare le condizioni di bisogno createsi a causa dell'evento lesivo e le relative conseguenze morali e psicologiche, l'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, eroga annualmente un contributo economico forfetario in favore della suddetta categoria di Invalidi, a parziale rimborso delle spese sostenute in occasione dei soggiorni succitati e di cure termali.

ART. 1 - DESTINATARI

I contributi sono riservati ai Grandi e Super Invalidi del Lavoro, residenti nel Comune di Barletta, che abbiano superato i termini di revisione della rendita (ovvero devono essere decorsi: 10 anni dalla data dell'infortunio o 15 anni in caso di malattie professionali).

Inoltre i destinatari devono avere una percentuale d'invalidità compresa fra l'80% ed il 100%, con eventuale APC, documentata da apposito certificato rilasciato dall'INAIL (*Modello 238/X INAIL*).

Nel caso in cui il richiedente sia un Super Invalido, il contributo sarà proporzionato alle maggiori spese sostenute per l'Accompagnatore.

ART. 2 - MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO E TERMINI DI SCADENZA

Per l'ottenimento del contributo il richiedente, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Settore Servizi Sociali specifica istanza in carta semplice, redatta su apposito modello disponibile presso lo stesso Settore e/o scaricabile dal sito web dell'Ambito Territoriale di Barletta, corredata della sottoelencata documentazione:

- a) certificato del medico di base attestante la necessità di cure termali o soggiorni climatici (da allegare solo in caso di prima istanza, salvo aggiornamenti successivi);
- b) certificato rilasciato dall'INAIL (*Modello 238/X INAIL*) dal quale risulti la percentuale di invalidità, con eventuale APC, e la data dell'Infortunio o della Malattia professionale (da allegare solo in caso di prima istanza, salvo aggiornamenti successivi);
- c) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

A soggiorno climatico o cure termali avvenute, e comunque entro il 31 Ottobre di ogni anno, l'Invalido del Lavoro deve presentare al Settore Servizi Sociali, al fine della concessione del contributo, la sottoelencata documentazione:

regolare fattura debitamente quietanzata o ricevuta fiscale, in originale o copia conforme all'originale, rilasciata dalla Struttura presso la quale è stato effettuato il soggiorno climatico o dello Stabilimento Termale presso il quale sono state effettuate le cure termali.

Nello specifico, la suddetta documentazione dovrà indicare:

- I. la data di inizio e termine del Soggiorno Climatico/Cure Termali,
- II. in caso di Soggiorno Climatico dovrà essere riportato il numero di persone che hanno soggiornato (compreso quindi l'eventuale accompagnatore per i Super Invalidi certificati), e le relative spese di vitto e alloggio (sono escluse le spese voluttuarie quali: spese per cene o pranzi per più persone, spese extra e quant'altro).
- III. idonea documentazione relativa alle spese di viaggio eventualmente sostenute per raggiungere la Struttura o lo Stabilimento Termale.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso al contributo sono i seguenti:

- certificata appartenenza alla categoria di "*Grande Invalido del Lavoro*" o di "*Super Invalido*",
- decorso dei termini di revisione della rendita (10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali);
- certificata necessità di cure termali o soggiorni climatici;
- aver sostenuto spese, debitamente documentate, per cure termali o soggiorni climatici (comprese le eventuali spese di viaggio);

ART. 4 - DURATA DEI SOGGIORNI CLIMATICI E CURE TERMALI

Il contributo viene riconosciuto in presenza di soggiorni climatici o cure termali della durata minima di almeno 7 giorni consecutivi.

ART. 5 - ATTIVITA' DI VERIFICA

Il Settore Servizi Sociali, al fine della liquidazione del contributo, effettuerà i sottoelencati controlli di natura amministrativa:

- ✓ verifica della percentuale di invalidità posseduta (dall'80% al 100%);
- ✓ verifica del decorso dei termini di revisione della rendita (10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali);
- ✓ verifica della completezza della documentazione di cui all'art. 2 del presente disciplinare;
- ✓ verifica della regolarità della fattura.

Il contributo, che in ogni caso non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata dai richiedenti, sarà concesso agli aventi diritto, suddividendo equamente tra gli stessi le risorse economiche a disposizione dell'Ente.